

Prot. n. 2223
del 6/5/2020



Protocollo condiviso da
Tribunale di Vibo Valentia
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vibo Valentia
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia
Camera Penale di Vibo Valentia

Visto il D.L. n.11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

, visto il D.P.C.M. del 9.3.2020; visto l'art.83 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 a mente del quale dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al comma 3 (procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale: procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale);

considerato che l'art. 83 co.12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.r.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;



letta la delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, del 26.3.2020 ("linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte");

rilevato che, in particolare, si potranno assumere, tutte le misure di cui all'art.83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3" per assicurare le finalità di cui al comma 6 del medesimo articolo;

letto l'art.36 D.L. n.23/2020 a mente del quale "il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all' 11 maggio 2020 e che conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020;

considerato che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nell'indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 ("Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa") che ha, in particolare al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);

considerato che il CSM ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato, tuttavia, che le difficoltà che sussistono in ordine ad una completa gestione telematica dei procedimenti, anche per quanto attiene agli adempimenti di cancelleria determinano la necessità di provvedere, comunque, al contenimento del numero mensili di udienze;

dato atto che le predette difficoltà inducono a ritenere necessario che nella gestione della seconda fase di emergenza la trattazione, anche in via telematica, dell'attività giurisdizionale sia limitata ad un numero ridotto di procedimenti, selezionati anche in ragione del numero delle parti in modo da consentire, da un lato, di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e, dall'altro di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo;

considerato che tale situazione rappresenta una deroga rispetto ai principi generali regolanti il processo tale da non renderlo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche neppure implicito consenso degli avvocati penalisti all'eventuale affermarsi di prassi di segno analogo;

si conviene quanto segue:

UFFICIO GIP / GUP

A) Processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare e \o misura di sicurezza fissati tra il 12 maggio ed il 31.7.2020:

B)

1. Le udienze dinanzi al GUP a carico di imputati sottoposti a misure cautelari e\ o misure di sicurezza vengono condotte, nelle forme ordinarie nei locali del Tribunale

nella sola ipotesi in cui l'imputato rinunci a comparire. Ove l'imputato intenda presenziare all'udienza, la stessa si svolgerà da remoto, attraverso il sistema TEAMS, ferma restando la possibilità per il Difensore di presenziare personalmente all'udienza.

2. La partecipazione all'udienza della parte civile sarà garantita esclusivamente attraverso la presenza del suo difensore.
3. Il giudice verificherà preventivamente la possibilità, in base al numero delle parti, di rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento minimo scegliendo di volta in volta l'aula idonea a tal scopo.

4. Fermi restando, ove possibili, i collegamenti in videoconferenza "tipica" ex art. 146 bis disp. att. c.p.p., il sistema informatico per la connessione viene altresì individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

Nel caso in cui ci fossero problemi di natura tecnica di una delle parti collegate, tali da non consentire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nelle diverse dislocazioni o la possibilità di udire correttamente quanto detto, l'udienza verrà sospesa e rinviata ad altra data.

5. La polizia giudiziaria territorialmente competente per i controlli, indicherà al giudice il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso il quale l'imputato sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, che non rinuncia alla partecipazione verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per partecipare all'udienza da remoto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente in alternativa o presso il luogo dove si trova l'imputato ovvero da remoto.

6. Quanto alle modalità di fissazione/trattazione dei processi nei casi predetti:

Il difensore con propria istanza, da inviare tramite PEC almeno 5 giorni prima della data di udienza, dovrà precisare se chiede la trattazione del processo da remoto mediante collegamento telematico o mediante partecipazione in udienza.

- Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria ove l'imputato risulti ristretto in regime di arresti domiciliari o della polizia penitenziaria ove l'imputato risulti ristretto in carcere.

- L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'imputato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove

necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'imputato.

- Alle parti sarà comunicata, ai fini del possibile ricorso allo strumento di collegamento telematico, il link per il collegamento stesso.
- Il giudice stabilirà il collegamento e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'imputato; stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, imputati, difensori) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede su accordo delle parti con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.
- Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali.
- Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
- Fino a due giorni liberi antecedenti all'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze attraverso la posta elettronica certificata dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, mentre gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.
- il processo avrà luogo sempre a porte chiuse con esclusione, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, della possibilità di procedere in pubblica udienza ex art. 441 comma 3 per i giudizi abbreviati (stante il richiamo all'obbligatorietà della celebrazione a porte chiuse contenuto nell'art. art. 83. C. 12 D.L. n.18/20).

B) Processi a carico di imputati liberi fissati dal 12.5.2020 al 31.7.2020 (udienze preliminari, patteggiamenti e giudizi abbreviati):

Verranno trattate le udienze preliminari per le quali i difensori presentino conclusioni scritte, i giudizi abbreviati senza istruttoria ed i giudizi di definizione mediante applicazione di pena concordata.

Tali processi saranno trattati nel caso in cui le parti concordemente (imputato/ parti civili) non intendano presenziare all'udienza e sempre che si tratti di giudizi con un numero di imputati non superiore a uno.

Il giudice verificherà preventivamente la possibilità, in base al numero delle parti, di rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento minimo scegliendo di volta in volta l'aula idonea a tal scopo.

Le eventuali conclusioni scritte (memorie e documentazione di cui si intenda chiedere l'acquisizione), anche in caso di collegamento da remoto, potranno essere inviate a mezzo PEC fino a due giorni liberi prima dell'udienza.

Le richieste di trattazione dei processi con le modalità sopraindicate dovranno pervenire in cancelleria almeno cinque giorni prima della celebrazione dell'udienza, con comunicazione a mezzo PEC.

Il processo da remoto sarà celebrato utilizzando esclusivamente il sistema TEAMS.

E' fatta salva ogni valutazione del singolo giudice circa la possibilità della trattazione, che tenga conto della celerità della definizione del processo e del necessario rispetto delle norme di prevenzione anti-COVID.

C) Processi non rientranti nelle categorie sub A) e B) — Modalità di differimento

I procedimenti non rientranti nelle categorie sopramenzionate verranno differiti d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con sospensione del corso della prescrizione, tenendo conto, nel fissare le successive date, della necessità di evitare comunque la contemporanea presenza di più persone in aula e di garantire la cd. distanza sociale.

I provvedimenti di differimento saranno adottati tempestivamente con provvedimento fuori udienza con comunicazione tramite PEC delle date da parte della cancelleria.

D) Udienze di convalida di arresto e fermo e interrogatorio di garanzia

- si precisa che le relative procedure verranno svolte esclusivamente attraverso il sistema TEAMS e per le concrete modalità di svolgimento si rinvia alle indicazioni già fornite nel protocollo del 27 marzo 2020.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA:

Si precisa che , stante le dimensioni ridotte dell'aula GIP/GUP, è esclusa la partecipazione dei collaboratori di studio e i difensori sono invitati a contenere nel minimo ed a sottoporre all'autorizzazione del Giudice l'ingresso in Aula dei praticanti procuratori.

DIBATTIMENTO

Le udienze penali dibattimentali si svolgeranno secondo i seguenti criteri:

- 1) Saranno trattati tutti i processi aventi ad oggetto fatti di criminalità organizzata (DDA) sia a carico di imputati sottoposti a misure cautelari che a carico di imputati liberi.
- 2) Saranno trattati processi a carico di soggetti sottoposti a misure cautelari e / o misure di sicurezza, sia monocratici che collegiali.
- 3) Saranno trattati i processi da definire con rito abbreviato e con applicazione della pena su richiesta.
- 4) Al di fuori dei casi previsti nei punti precedenti, saranno trattati altresì i processi monocratici e collegiali per i quali l'udienza è stata fissata per esame imputato e discussione o per sola discussione.
- 5) Per quanto riguarda i processi monocratici chiamati per la udienza di prima comparizione saranno trattati con l'intervento del difensore di fiducia o di un suo delegato o, in sua assenza un unico difensore d'ufficio designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per tutti i processi fissati. Tali processi saranno chiamati ai soli fini della verifica della regolare costituzione del contraddittorio e differiti ad udienza successiva al 31 luglio 2020, con salvezza di eventuali questioni preliminari ed in generale di tutte le attività che potranno svolgersi ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
- 6) Verranno trattati i processi collegiali chiamati per la udienza di prima comparizione fino alla fase di apertura del dibattimento (verifica regolare costituzione delle parti, costituzione di parte civile, questioni preliminari, ammissioni prove), con rinvio per il prosieguo a data successiva al 31 luglio 2020.
- 7) Avranno regolare corso le udienze relative ai procedimenti di appello proposti avverso le sentenze dei giudici di pace ove non sia previsto il rinnovo dell'istruttoria.
- 8) Avranno regolare corso le udienze camerali relativi ad incidenti di esecuzione.

- 9) I procedimenti di Riesame reale verranno regolarmente trattati, con invito ai difensori a depositare in via telematica i motivi di impugnazione in forma scritta al fine di evitare, ove possibile, la sua presenza in aula.
- 10) I procedimenti relativi a Misure di prevenzione verranno trattati regolarmente.
- 11) Saranno trattati le udienze di convalida e l'eventuale giudizio direttissimo.
- 12) Il Giudice, fermo restando quanto sopra detto, potrà prevedere la trattazione, ancorché in fase istruttoria, di processi di epoca risalente e di processi relativi a reati di particolare rilevanza sociale e/o in cui vi sia costituzione di parte civile.

I processi che devono essere trattati siccome indicati si svolgeranno con la presenza fisica degli interessati in Tribunale salvo il disposto dell'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020.

Per i procedimenti sopra citati per i quali è prevista la trattazione, su richiesta concorde delle parti le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e quelle nelle quali devono essere esaminati imputati, testimoni di p.g., consulenti o periti possono essere celebrate con collegamento da remoto con le modalità di cui all'art. 83 comma 12 bis D.L. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020.

Numero massimo di procedimenti per ciascuna udienza:

si indica un tetto massimo di 12 processi per l'udienza monocratica (salvo le udienze di prima comparizione) e in otto processi per l'udienza collegiale, salvo diverse valutazioni del Giudice o del Presidente del Collegio.

Il Giudice provvederà tempestivamente almeno tre giorni libero prima dell'udienza a comunicare alle parti a mezzo pec – tramite cancelleria – i processi in trattazione precisando l'indicazione dell'orario di chiamata del processo, dandone altresì avviso al P.M.. La Cancelleria provvederà ad assicurare che il ruolo venga affisso nell'atrio ed all'ingresso al piano terra del Palazzo di Giustizia.

I processi che non rientrano nell'elenco predisposto dal giudice vengono rinviati nella prima parte dell'udienza a data fissa successiva al 31 luglio 2020 e alla presenza del difensore di fiducia o di un suo delegato o in mancanza del solo difensore d'ufficio di turno. A tal fine il Consiglio dell'Ordine assicura la pronta reperibilità di un numero di Difensori d'Ufficio pari al numero delle udienze previste per la giornata, i quali dovranno essere presenti presso il Palazzo di giustizia secondo i turni stabiliti.

Oneri del P.M., dei Difensori e della cancelleria:

- Il P.M. ed i Difensori (con immediatezza con qualunque mezzo idoneo) avranno cura di rendere edotti i testi ed i consulenti tecnici di parte da essi citati del rinvio dei procedimenti non inclusi nell'elenco predisposto dal Giudice e dunque che non saranno trattati.
- Le cancellerie con immediatezza con qualunque mezzo idoneo provvederanno a rendere edotti i testi ex art. 507 c.p.p. ed i periti già citati del rinvio dei procedimenti non inclusi nell'elenco predisposto dal Giudice e dunque che non saranno trattati.

Disposizioni relative alla sicurezza nei casi in cui i processi debbano essere trattati.

Parti processuali, difensori e testimoni non possono avere accesso al tribunale prima dell'orario indicato per la trattazione del procedimento a cui si è chiamati a partecipare.

Sarà cura dei Dirigenti dell'Ufficio Giudiziario provvedere circa il regime inerente il piazzale del Tribunale affinché i percorsi siano liberi, così da consentire un idoneo distanziamento di coloro che attendono il proprio turno fuori dal Palazzo di Giustizia.

Le udienze che vengono celebrate in Tribunale sono svolte a porte chiuse ex art. 472 comma 3 c.p.p..

Tra i giudici il cancelliere ed il trascrittore deve essere garantito uno spazio interpersonale di almeno un metro.

Le parti processuali devono essere posizionate in modo da mantenere la distanza di almeno un metro tra l'una e l'altra.

Eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è necessario venga ridotta al minimo indispensabile) siedono nello spazio riservato al pubblico osservando la distanza tra essi di almeno un metro.

Tutti i presenti (giudici, avvocati, parti, cancellieri ecc.) intervengono in udienza con mascherina di protezione e guanti.

Una volta terminata l'udienza, il personale addetto provvederà ad effettuare una approfondita pulizia dell'Aula e delle camere di consiglio, con l'uso di prodotti disinfettanti privilegiando in modo particolare i banchi, i microfoni, ecc.

Prima e dopo l'udienza dovrà essere assicurata dal personale addetto idonea areazione delle aule e delle camere di consiglio.

Le udienze relative a direttissime continueranno ad essere svolte fino al 31 luglio 2020 per via telematica come da protocollo stipulato dal Tribunale con i soggetti interessati.

Modalità di deposito delle istanze:

Dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 i seguenti atti potranno essere inviati esclusivamente con modalità telematica (PEC):

- 1) Istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari;
- 2) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) Richieste di liquidazione;
- 4) Richiesta di riti alternativi a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato

Rimane salva la possibilità per le parti ed i Difensori di richiedere, di volta in volta ed in relazione alla situazione ambientale il rinvio dell'udienza.

UDIENZE PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Le udienze penali dinanzi al Giudice di Pace nel periodo 12.5.2020-31.7.2020, si svolgeranno secondo le seguenti modalità, dirette a salvaguardare la salute dei magistrati, delle parti, del personale amministrativo e delle altre persone coinvolte nel processo:

- 1) le udienze si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.;
- 2) i procedimenti saranno fissati ciascuno in una diversa fascia oraria, con previsione dell'orario, preventivamente comunicato alle parti; i giudici, considerando la prevedibile durata di ciascun procedimento, dovranno scaglionare gli orari in maniera tale che (salvo il caso delle prime udienze dibattimentali) intercorra un intervallo di almeno 15 minuti tra la fine di un procedimento e l'inizio di un altro. In tal modo si eviterà il permanere di persone interessate al processo successivo a quello in trattazione all'esterno dell'aula e verrà reso agevole il deflusso delle persone.
- 3) le udienze saranno tutte trattate alla presenza del difensore di ufficio in turno o del difensore di fiducia. Nel caso di processo con difensore di fiducia che provenga da Regione diversa dalla Calabria, in ragione delle persistenti difficoltà di spostamento da una Regione all'altra, il Giudice potrà disporre il rinvio del processo;

4) le parti non potranno accedere all'interno dell'edificio prima dell'orario prestabilito per la celebrazione dell'udienza;

5) la presenza all'udienza di imputati detenuti o eventuali testimoni da escutere anch'essi detenuti, sarà assicurata a mezzo collegamento Teams Microsoft o rinviata nel caso in cui non si tratti di processo prossimo alla prescrizione;


7) all'interno dell'aula è obbligatorio l'uso di idonea mascherina o protezione individuale e l'osservanza della distanza sociale di almeno un metro; in ogni situazione in cui il numero delle parti determini il rischio di assembramento o più semplicemente la difficoltà di mantenimento della distanza sociale di un metro tra i presenti, il giudice, anche su richiesta di parte, dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione conforme a quanto in questa sede stabilito.

Dispone la trasmissione del presente protocollo al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Vibo Valentia 6 maggio 2020


Il Presidente del Tribunale

Dr. Antonio Di Matteo




Il Procuratore della Repubblica

Dr. Camillo Falvo



Il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Filippo Accorinti



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Giuseppe Mario Aloï

